



**FLC CGIL**  
Cremona  
*federazione lavoratori  
della conoscenza*



**CISL**  
**SCUOLA**



FEDERAZIONE  
**UIL SCUOLA RUA**  
**CREMONA**



**SNALS**  
Sindacato Nazionale  
Autonomo Lavoratori  
Scuola

**AI DIRIGENTI SCOLASTICI**  
della provincia di Cremona

**AL DIRIGENTE AT CREMONA**  
**DOTT. FABIO MOLINARI**

**Alle RSU delle Istituzioni Scolastiche di Cremona**

**A tutto il personale scolastico delle Istituzioni Scolastiche di Cremona**

**All'Albo Sindacale delle Istituzioni Scolastiche di Cremona**

**Oggetto: INDICAZIONI ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA - EMERGENZA COVID-19**

**Le sottoscritte OOSS provinciali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) FLC CGIL, CISL SCUOLA, FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, SNALS,** dopo le numerose segnalazioni pervenute presso le nostre sedi sindacali dal personale docente a ATA in servizio, dai dirigenti scolastici e dalle RSU delle scuole;

- **TENUTO CONTO** che la provincia di Cremona risulta gravemente colpita dalla pandemia di Covid-19, con un incremento esponenziale che colpisce fortemente gli studenti delle scuole dall'infanzia alle superiori, oltre che il personale scolastico;
- **VISTE** le svariate soluzioni effettuate dalle istituzioni scolastiche nella provincia di Cremona sia in merito alle scelte di utilizzo del personale scolastico in presenza che alla scelta di quali studenti possano o meno essere presenti a scuola, in questo momento di crescita pandemica;

Al fine di garantire il pieno rispetto del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 e da quanto previsto dal CCNI sulla DDI del 6/11/2020 e dall'Intesa del 9/11/2020, dai chiarimenti posti nelle successive FAQ del Ministero, anche in termine di principio di precauzione che l'Amministrazione Scolastica deve assumere in questa fase della epidemia da COVID-19 a tutela della salute degli studenti, famiglie e del personale scolastico coinvolto,

**FORNISCONO LE SEGUENTI INDICAZIONI GENERALI**

**ai Dirigenti scolastici e a tutto il personale sulle attività didattiche in presenza in questa fase emergenziale,**

- **CONSIDERATO** quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza, Dlgs.vo n.81/2008, in tema di responsabilità dirigenziale sia civile che penale sul rischio biologico Covid-19 e sulla prevenzione necessaria da attuarsi in materia precauzionale;
- **VISTA la comunicazione 17484/21 del 04.03.2021 Regione Lombardia ATS VAL PADANA** “indicazioni relative alle modalità di contenimento delle nuove varianti COVID...setting scolastico” inviata alle istituzioni scolastiche;
- **VISTA la nota del MI del 7 marzo us e della successiva dell’USR Lombardia 8 marzo** in cui si è chiarito che i soli alunni/studenti che possono frequentare in presenza la scuola sono i disabili, i Bes e le eventuali attività di laboratorio;
- **VISTA la nota MI 662 del 12.03.2021** sulla declinazione dell’attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, per gli alunni con disabilità nelle cosiddette “zone rosse”, secondo quanto previsto nell’ articolo 43 del dPCM 2 marzo 2021, il quale dispone che: *“Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali [...]”*. Nella citata nota è espressamente indicato, in termini di chiarimenti che *“le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato dPCM a tutela del diritto alla salute. La condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi”*;
- **VISTA la comunicazione 5112 del 13-03-2021 USR Lombardia** “Disposizioni per le scuole zone rossa” dove riprende nuovamente il D.P.C.M. 2 marzo 2021 nei punti:
  - *l’art. 40, comma 2* prevede che “sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”,
  - *l’art.48, comma 1*, stabilisce che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza, prevedendo che il personale non in presenza presti la propria attività in modalità agile”;
- **VISTO Decreto-Legge n. 30 del 13 marzo 2021** con annesse “misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 con interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, che introduce fino a 30 giugno 2021, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, la possibilità dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o la fruizione di un apposito congedo nei casi in cui i figli conviventi e minori di anni sedici si trovino in particolari situazioni dovute alle misure previste per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine è anche previsto un congedo per il genitore con figlio disabile in situazione di gravità iscritto a scuole di ogni ordine e grado.

E’ doveroso richiamare quanto indicato dalla nostra Costituzione all’art.32 che cita testualmente: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”*.

La scuola, essendo una funzione centrale dello Stato, prima del naturale aspetto didattico deve garantire il diritto alla salute e alla sicurezza degli studenti, del personale scolastico e dirigenziale coinvolto come costituzionalmente definito, applicando il naturale principio di precauzione quando risulta urgente intervenire di fronte a un possibile pericolo per la salute umana.

Ribadiamo il ruolo unico e centrale del Collegio Docenti, Consigli di Classe che sono i soli titolati alla definizione del Piano sulla DDI, oltre le attività inerenti le modalità della presenza degli alunni disabili, Bes, del relativo monte ore e della necessità o meno del funzionamento dei laboratori in presenza. E l'obbligatorietà dell'informativa alle RSU riguardo alla riorganizzazione del lavoro così come previsto sia dal CCNL che dal CCNI/DDI.

La DAD/DDI da parte dei docenti può essere effettuata anche al di fuori della sede scolastica, così come previsto dal CCNI sulla DDI. Non c'è nessun obbligo, nel caso la classe sia tutta a casa, da parte dei docenti di essere per forza presenti tutti a scuola, specie sul nostro territorio dove il personale scolastico si reca abitualmente da un plesso ad un'altro, e da un comune all'altro, nelle diverse istituzioni scolastiche.

Un'autonomia scolastica intesa non tanto nel muoversi senza alcun tipo di vincolo in piena libertà d'azione e d'agire ma muoversi in modo flessibile e dinamico all'interno di un quadro precostituito di norme. Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo presente le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

Per il personale ATA richiamiamo il Verbale di ACCORDO NAZIONALE del 27 novembre 2020 sul lavoro agile e la priorità dei lavoratori all'accesso di tale strumento in particolari situazione personali e famigliari.

Inoltre di particolare rilievo è il tema della riduzione oraria d'insegnamento con il conseguente obbligo di recupero, come già trasmesso a codeste amministrazioni scolastiche nella *nota sindacale unitaria di Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals-Confsal e Gilda Unams "Riduzione oraria personale docente" del 10.03.2021*. Tale riduzione, qualora sia dovuta allo stato emergenziale del COVID-19, non può in realtà determinare alcun obbligo di recupero dell'orario di servizio, così come previsto sia dall'art. 28 CCNL 2007/2009, che dalle circolari ministeriali n. 243 del 22/9/1979 e n. 192 del 3/07/1980, in quanto dovuta a causa di forza maggiore. Nel caso della riduzione oraria per consentire le entrate scaglionate o i doppi turni imposti per l'emergenza Covid-19, non soltanto si tratta di una riduzione per giusta causa di forza maggiore, ma il problema riguarda anche tutte le classi di una scuola, quindi le ore, almeno quelle previste dall'art. 28, comma 8, del CCNL scuola 2006/2009, non andranno recuperate.

Le indicazioni generali fornite hanno ragione nella logica normativa in essere, nel rispetto della Costituzione e del CCNL Scuola 2016/18, del CCNI del 6/11/2020 con l'obiettivo comune che tutta la comunità educante debba contenere e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 per garantire il diritto costituzionalmente garantito alla salute di tutta la popolazione.

Le disposizioni dei diversi DPCM succedutisi nel corso dei mesi, delle collegate Note ministeriali e Ordinanze regionali, sono state ulteriormente rafforzate dal DPCM del 02/03/2021, dall'Ordinanza Regione Lombardia n.714 del 04/03/2021 e, in ultimo, dal Decreto-Legge n. 30 del 13 marzo 2021.

**Le scriventi OO.SS. territoriali sottolineano l'urgenza di tale documento e ne chiedono la massima diffusione, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria COVID-19, al fine di evitare situazioni conflittuali con l'obiettivo condiviso di favorire una proficua collaborazione tra le parti.**

Cordiali saluti

CREMONA 16.03.2021

**Le organizzazioni sindacali territoriali**

**FLC CGIL** Laura Valenti **CISL SCUOLA** Salvatore Militello **UIL SCUOLA RUA** Oreste Pegno **SNALS** Emilio Serventi